



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 5188

Seduta del 23/05/2016

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA
GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni

Oggetto

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Il Vice Segretario Generale Giancarla Neva Sbrissa

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014

Il Direttore di Funzione Specialistica Giovanni Leo

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 9 della l.r. n. 16/96- ora l.r. n. 20/2008 - che prevede l'istituzione dell'Avvocatura regionale;

VISTO l'art. 41 della L.247/2012 del 31/12/2012 relativa alla “Nuova Disciplina dell'Ordinamento forense” che regola il tirocinio professionale forense;

VISTO in particolare il comma 6 che prevede che il tirocinio possa essere svolto presso le avvocature degli enti pubblici;

CONSIDERATO CHE :

ai sensi dell'art. 41 comma 11 della citata legge il tirocinio forense presso le avvocature pubbliche può avere una durata massima di dodici mesi e che lo svolgimento della pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso alle qualifiche professionali presso le medesime avvocature;

la selezione pubblica e la specifica regolamentazione consentono di individuare i laureati più meritevoli;

l'avvio della pratica forense, nel rispetto dei criteri di legge, presso l'Avvocatura di Regione Lombardia, consente di contribuire alla formazione degli aspiranti avvocati, attraverso una qualificata esperienza formativa in ragione dell'importanza e della complessità del contenzioso regionale e nel contempo consente all'Avvocatura regionale di poter condividere la propria esperienza professionale e così avvalersi dell'apporto dei neolaureati più meritevoli;

RITENUTO opportuno, alla luce della citata legge 247/2012, disciplinare lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura regionale, regolamentandone l'accesso e lo svolgimento prevedendo la corresponsione di una somma in relazione all'attività svolta nei termini consentiti dalla Legge e nei limiti delle disponibilità delle risorse di bilancio;

RITENUTO pertanto di approvare le Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Su proposta del Dirigente dell'U.O. Avvocatura, Affari europei e Supporto



Regione Lombardia
LA GIUNTA

giuridico;

DELIBERA

1. di approvare le Linee guida per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Dirigente dell'U.O. Avvocatura ad avviare apposita selezione in conformità alle linee guida di cui all'allegato;
3. di riconoscere ai sensi della normativa vigente a ciascun praticante avvocato presso l'Avvocatura regionale la corresponsione di una somma per l'attività svolta nei termini consentiti dalla legge fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili, stabilendo che i relativi oneri saranno coperti a valere sul capitolo 11420 "*Rimborso spese forfettario a praticanti presso l'Avvocatura regionale*", per un importo massimo pari a euro 21.000 per il 2016 e a euro 60.000 per gli anni 2017-2018, la copertura sul 2017 e sul 2018 sarà garantita a seguito di variazione compensativa in corso di predisposizione, dal capitolo 8456 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DISCIPLINA DEL TIROCINIO FORENSE PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE

Art.1

Lo svolgimento del tirocinio forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione professionale è consentito presso l'Avvocatura Regionale a coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza o titolo di studio equipollente validi per l'iscrizione al registro dei tirocinanti presso l'Ordine degli Avvocati.

Art.2

La durata del tirocinio presso l'Avvocatura non può essere superiore a dodici mesi.

Art. 3

Il numero massimo dei tirocinanti ammessi a svolgere contemporaneamente il tirocinio forense presso l'Avvocatura non può superare le dieci unità.

Art. 4

La selezione degli aspiranti allo svolgimento del tirocinio avviene mediante avviso pubblico, secondo la disponibilità dei posti , effettuato ordinariamente una volta all'anno. Possono essere effettuati più avvisi nel corso dello stesso anno qualora i posti disponibili risultino vacanti.

Art. 5

Lo svolgimento del tirocinio forense presso l'Avvocatura non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro- neppure occasionale- con Regione Lombardia.

Art.6

Per lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura, il richiedente deve possedere - al momento della presentazione della domanda- i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- essere in possesso della Laurea Specialistica/ Magistrale (LS/LM) in Giurisprudenza ovvero del Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito con il vecchio ordinamento universitario; i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono indicare gli estremi del provvedimento con il

quale titolo di studio posseduto è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente avviso di selezione;

- essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco dei tirocinanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È inoltre necessario che, al momento dell'inizio del tirocinio presso l'Avvocatura, il tirocinante non abbia già svolto altrove un periodo di tirocinio professionale forense superiore a 6 mesi.

Art. 7

Una commissione nominata con decreto del Dirigente dell'Avvocatura Regionale procede - sulla base dell'esame dei titoli e di colloqui - a formare la graduatoria di merito dei candidati secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblico, che dovranno valorizzare i voti conseguiti nei principali esami universitari, il voto di laurea, il minor periodo di tempo impiegato per il conseguimento della laurea, eventuali ulteriori esperienze o conoscenze lavorative attinenti con la professione forense.

Art. 8

Il tirocinante è affidato ad un singolo avvocato dell'Avvocatura, che ne cura la formazione nell'ambito del settore di appartenenza e verifica lo svolgimento del tirocinio forense secondo i criteri di cui all'art. 41, comma I, della L. 247/2012 e nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante affianca l'avvocato nello studio e nella trattazione delle cause e dei pareri e partecipa alle udienze secondo le istruzioni ricevute e sotto il controllo dell'avvocato stesso.

Art.9

Il tirocinante deve tenere una condotta ispirata ai doveri di dignità, probità, riservatezza e decoro e comunque conforme alla disciplina del Codice Deontologico Forense e del Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Il tirocinante, è vincolato al segreto su tutte le notizie apparse nel corso del tirocinio, può accedere alle pratiche dell'Avvocatura secondo istruzioni e indicazioni degli avvocati cui sono assegnati.

Il tirocinante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, presenza in Avvocatura, oltre alla partecipazione alle udienze ed all'adempimento degli obblighi formativi imposti dalla legge professionale.

La frequenza deve essere attestata tramite foglio-firma sotto la responsabilità dell'avvocato e non deve essere complessivamente inferiore a 30 ore settimanali, comprese le udienze e la partecipazione alle attività di formazione programmate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Dirigente dell'Avvocatura può autorizzare periodi di assenza per gravi motivi, o per la partecipazione ad iniziative di formazione professionale, nei limiti previsti dal Regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Art. 10

Al tirocinante potrà essere erogato un rimborso onnicomprensivo per l'attività svolta ex art. 41, comma 11, L.247/2012 fino ad un massimo di 500,00 euro lordi mensili per un periodo non superiore ai dodici mesi.

La liquidazione mensile del rimborso di cui al comma precedente avverrà con decreto del Dirigente dell'Avvocatura previa verifica del rispetto dei presupposti indicati nel presente atto.

L'erogazione del rimborso è comunque subordinata all'attestazione rilasciata dall'avvocato assegnatario dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio per l'intero mese solare di riferimento.

I periodi di sospensione del tirocinio, o comunque di assenza, o mancata frequenza dell'Avvocatura comportano la proporzionale riduzione del rimborso forfettario.

Art. 11

Il tirocinio forense presso l'Avvocatura potrà essere interrotto in qualsiasi momento e senza alcun onere a carico dell'avvocato e di Regione Lombardia, con provvedimento motivato e unilaterale del Dirigente dell'Avvocatura, nei casi seguenti:

- 1) venir meno del rapporto fiduciario tra l'avvocato assegnatario ed il tirocinante;
- 2) mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- 3) sopravvenute esigenze organizzative dell'Avvocatura.